



Ordine del Giorno del 16.9.2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 79 del 16.9.2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Cambio agenti ex art. 20 del Regolamento Allegato A) al R.D. n° 148/1931: modifica art. 43 del Regolamento per il reclutamento del personale

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

- ▶ Premesso che ai sensi dell'art.18 del D.L. n.133/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - comma 1, con deliberazione n° 31 del 21/04/2009 è stato approvato il "*Regolamento per il reclutamento del personale*" e si autorizzava la Direzione Generale a dare informativa alle rappresentanze sindacali presenti in Azienda;
- ▶ Che il predetto Regolamento veniva consegnato a tutte le OO.SS. con nota prot. 7898/DA del 27/04/2009;
- ▶ Che in merito si sono tenuti diversi incontri sindacali (14/05/2009, 03/06/2009 e 18/06/2009) e, accolte, pur se parzialmente, alcune delle osservazioni formulate dalle stesse OO.SS. , con successiva deliberazione n° 56, adottata in data 19/06/2009, il Consiglio d'Amministrazione ha approvata la versione conclusiva del "*Regolamento per il reclutamento del personale*" ;
- ▶ Che l'art. 43 del Regolamento in esame, tra le ipotesi di trasferimento da altre aziende del settore, disciplina l'istituto del cambio agenti, come già previsto dall'art. 20 del Regolamento Allegato A) al R.D. n° 148/1931;
- ▶ Che, secondo le previsioni contenute nell'art. 43, condizioni indispensabili per l'autorizzazione al cambio sono la parità del profilo retributivo e quello del profilo orario tra i due agenti richiedenti;
- ▶ Che tuttavia, alla luce della attuale classificazione contrattuale e del ventaglio di diversi parametri retributivi connessi ad uno stesso profilo professionale in relazione all'anzianità di servizio effettivo maturata (basti pensare alla figura dell'operatore d'esercizio, a quella

dell'operatore qualificato d'ufficio e dell'operatore qualificato), e tenuto conto, altresì, della flessibilità che governa il mercato del lavoro, le condizioni precitate appaiono particolarmente rigide ed è reale il rischio di rendere la norma di fatto inapplicabile;

- ▶ Che, inoltre, secondo lo spirito dell'art. 20 del Regolamento Allegato A) al R.D. n° 148/1931 l'unica condizione oggettiva richiesta è che "l'agente subentrante assume nella nuova azienda il posto in organico lasciato libero dall'altro agente";
- ▶ Che, peraltro, considerato che con la richiesta di cambio in capo agli agenti si concretizza non un diritto soggettivo ma una mera aspettativa, in quanto secondo la disciplina contrattuale il cambio è subordinato al consenso delle Aziende interessate, tutte le ulteriori valutazioni in merito alla convenienza o meno del cambio stesso potranno rientrare nella sfera della discrezionalità aziendale;
- ▶ Premesso quanto sopra, fermo restando la procedura già prevista e le altre condizioni di cui alla lettere b) e c) dell'art. 43 del Regolamento citato, si propone di modificare la lettera a), nel senso di poter considerare sufficiente che l'agente subentrante sia in possesso dello stesso profilo professionale di quello che cede la propria posizione in organico, ed aggiungere alla lettera c), con valore meramente interpretativo, che il trattamento economico applicabile sarà costituito anche da eventuali trattamenti aziendali applicabili al personale di nuova assunzione.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE



- ▶ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- ▶ Visto l'art.18 del D.L. n.133/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133;

Il Consiglio d'Amministrazione, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di modificare l'art. 43 del "Regolamento per il reclutamento del personale" che, pertanto, si intende così riformulato:

Art. 43 - Procedura

1. Il trasferimento (ovvero trasloco) da altre Aziende può essere effettuato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20, lett. C) del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

2. Il cambio agenti può concretizzarsi soltanto nel caso di parere favorevole espresso dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, di concerto con la Direzione Generale, previo esame dello stato di servizio dell'agente subentrante.

3. In caso di esame positivo del precitato stato di servizio, il cambio può comunque realizzarsi soltanto in presenza delle seguenti condizioni:

- a) *l'agente subentrante deve essere in possesso dello stesso profilo professionale dell'agente uscente di cui prende il posto nella pianta organica;*

- b) *all'agente subentrante viene riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda di provenienza ai fini dell'inquadramento ex CCNL;*
- c) *all'agente subentrante è applicato e riconosciuto esclusivamente il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione nazionale, oltre che eventuali trattamenti aziendali applicabili al personale di nuova assunzione, con sottoscrizione di apposita transazione innanzi alla competente Commissione di Conciliazione con la quale l'interessato rinuncia espressamente ad eventuali condizioni di miglior favore rivenienti dal rapporto di lavoro in essere con l'Azienda di provenienza;*

- 2) Di autorizzare la trasmissione del Regolamento così modificato al Socio unico – Comune di Taranto e alle OO.SS.

L.C.S.

N° 79 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 79 del 16.09.2009

O G G E T T O

MODIFICA ALL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE PER I CAMBI DI AZIENDA.

L'anno duemilanove, il giorno 16 (sedici) del mese di settembre, alle ore 09.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Ing. Giovanni | MATICHECCHIA | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Pietro Carallo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

- Premesso che ai sensi dell'art.18 del D.L. n.133/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - comma 1, con deliberazione n° 31 del 21/04/2009 è stato approvato il *"Regolamento per il reclutamento del personale"* e si autorizzava la Direzione Generale a dare informativa alle rappresentanze sindacali presenti in Azienda;
- Che il predetto Regolamento veniva consegnato a tutte le OO.SS. con nota prot. 7898/DA del 27/04/2009;
- Che in merito si sono tenuti diversi incontri sindacali (14/05/2009, 03/06/2009 e 18/06/2009) e, accolte, pur se parzialmente, alcune delle osservazioni formulate dalle stesse OO.SS. , con successiva deliberazione n° 56, adottata in data 19/06/2009, il Consiglio d'Amministrazione ha approvato la versione conclusiva del *"Regolamento per il reclutamento del personale"* ;
- Che l'art. 43 del Regolamento in esame, tra le ipotesi di trasferimento da altre aziende del settore, disciplina l'istituto del cambio agenti, come già previsto dall'art. 20 del Regolamento Allegato A) al R.D. n° 148/1931;
- Che, secondo le previsioni contenute nell'art. 43, condizioni indispensabili per l'autorizzazione al cambio sono la parità del profilo retributivo e quello del profilo orario tra i due agenti richiedenti;
- Che tuttavia, alla luce della attuale classificazione contrattuale e del ventaglio di diversi parametri retributivi connessi ad uno stesso profilo professionale in relazione all'anzianità di servizio effettivo maturata (basti pensare alla figura dell'operatore d'esercizio, a quella dell'operatore qualificato d'ufficio e dell'operatore qualificato), e tenuto conto, altresì, della flessibilità che governa il mercato del lavoro, le condizioni precitate appaiono particolarmente rigide ed è reale il rischio di rendere la norma di fatto inapplicabile;
- Che, inoltre, secondo lo spirito dell'art. 20 del Regolamento Allegato A) al R.D. n° 148/1931 l'unica condizione oggettiva richiesta è che "l'agente subentrante assume nella nuova azienda il posto in organico lasciato libero dall'altro agente";
- Che, peraltro, considerato che con la richiesta di cambio in capo agli agenti si concretizza non un diritto soggettivo ma una mera aspettativa, in quanto secondo la disciplina contrattuale il cambio è subordinato al consenso delle Aziende interessate, tutte le ulteriori valutazioni in merito alla convenienza o meno del cambio stesso potranno rientrare nella sfera della discrezionalità aziendale.

Premesso quanto sopra, fermo restando la procedura già prevista e le altre condizioni di cui alla lettere b) e c) dell'art. 43 del Regolamento citato, si propone di modificare la lettera a), nel senso di poter considerare sufficiente che l'agente subentrante sia in possesso dello stesso profilo professionale di quello che cede la propria posizione in organico, ed aggiungere alla lettera c), con valore meramente interpretativo, che il

trattamento economico applicabile sarà costituito anche da eventuali trattamenti aziendali applicabili al personale di nuova assunzione.

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- Visto l'art.18 del D.L. n.133/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di modificare l'art. 43 del "Regolamento per il reclutamento del personale" che, pertanto, si intende così riformulato:

Art. 43 - Procedura

1. *Il trasferimento (ovvero trasloco) da altre Aziende può essere effettuato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20, lett. C) del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.*
2. *Il cambio agenti può concretizzarsi soltanto nel caso di parere favorevole espresso dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, di concerto con la Direzione Generale, previo esame dello stato di servizio dell'agente subentrante.*
3. *In caso di esame positivo del precitato stato di servizio, il cambio può comunque realizzarsi soltanto in presenza delle seguenti condizioni:*
 - a) *l'agente subentrante deve essere in possesso dello stesso profilo professionale dell'agente uscente di cui prende il posto nella pianta organica;*
 - b) *all'agente subentrante viene riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda di provenienza ai fini dell'inquadramento ex CCNL;*
 - c) *all'agente subentrante è applicato e riconosciuto esclusivamente il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione nazionale, oltre che eventuali trattamenti aziendali applicabili al personale di nuova assunzione, con sottoscrizione di apposita transazione innanzi alla competente Commissione di Conciliazione con la quale l'interessato rinuncia espressamente ad eventuali condizioni di miglior favore rivenienti dal rapporto di lavoro in essere con l'Azienda di provenienza;*
- 2) Di autorizzare la trasmissione del Regolamento così modificato al Socio unico - Comune di Taranto e alle OO.SS.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello